



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 68

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019 CONFERMA ALIQUOTA

L'anno **2018** addì **17** del mese di **Dicembre** nel Comune di Assemini, presso l'aula Consiliare, convocato con appositi Avvisi per le ore **16.30**, si è riunito in seduta Straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
CARIA SILVIA	SI	MEREU PAOLA	NO
CERA ANDREA	NO	MOLINU GIANLUCA	SI
CONGIU NICOLA	SI	PILLONI RICCARDO	SI
CONSALVO FRANCESCO	SI	PINTUS DAVIDE	SI
CROBEDDU FILOMENA	SI	SABEDDU GIORGIO	SI
DEIDDA VINCENZA	SI	SANNA SANDRO	SI
DEMONTIS STEFANO	SI	SCANO ANTONIO	NO
DESOGUS FRANCESCO	NO	SERRA EMANUELA	SI
FANNI MANUELA	SI	STARA SABRINA	SI
GARAU LUIGI	SI	TUVERI FILIPPO	SI
LECIS FRANCESCO	SI	URRU ALESSANDRO	SI
LICHERI SABRINA	SI	VENTURELLI MATTEO	SI
MELIS IVANO	NO		

Totale Presenti 20

Totale Assenti 5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU.

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA

Sono nominati scrutatori i Consiglieri CONGIU NICOLA, PINTUS DAVIDE, VENTURELLI MATTEO



COMUNE DI ASSEMINI

Il Presidente del Consiglio Silvia Caria introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto <<**Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019 – Conferma aliquota**>> e concede la parola all'Assessore per la relazione di competenza.

Illustra la proposta l'Assessore al Bilancio e Programmazione, Dr. Simone Carta (come integralmente riportato nel verbale generale di seduta).

Alle ore **19.05** rientra in Aula Consiliare il Consigliere Cera - **Consiglieri presenti n. 21 – Consiglieri assenti n. 4 (Melis, Desogus, Mereu, Scano)**.

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta n. 84 del 26.11.2018 recante ad oggetto <<**Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2019 – Conferma aliquota**>> e invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta testé discussa.

L'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il seguente:

- **Consiglieri presenti e votanti n. 21**
- **Consiglieri assenti n. 4 (Melis, Desogus, Mereu, Scano)**
- **Voti favorevoli n. 21 (unanimità)**

Preso atto dell'esito della votazione sopra riportata,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 172, comma 1 lettera c) del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011 introdotto dal D.lgs. n. 126/2014, prescrive l'obbligo per gli enti locali di allegare al bilancio di previsione, tra gli altri, il seguente documento: "Le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

RICHIAMATO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche la quale si compone di:

Un aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

Un aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quale testualmente prevedono:

"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n.388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 360/1998 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

CONSIDERATO che l'iter di approvazione della legge di bilancio 2019 è attualmente in corso, si propone di confermare per il 2019 quanto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell'8 febbraio 2018, ossia la conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica di 0,4 punti percentuali senza alcun aumento rispetto alle annualità precedenti;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione n. 84 del 26.11.2018 recante ad oggetto <<**Addizionale Comunale Imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019. Conferma aliquota**>>;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

All'unanimità,

DI dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI confermare, per l'anno 2019, l'addizionale comunale all'Irpef nella misura unica dello 0,4 % punti percentuale;

DI trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO DIGITALMENTE
CARIA SILVIA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione viene pubblicata in data ___/___/_____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. REMO ORTU

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___/___/_____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/___/_____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.